

INDICE

ARTICOLO 1.	VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	2
ARTICOLO 2.	OGGETTO	3
ARTICOLO 3.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	3
ARTICOLO 4.	DURATA	3
ARTICOLO 5.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI/PRESTAZIONE DI SERVIZI	3
ARTICOLO 6.	ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE	3
ARTICOLO 7.	PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	4
ARTICOLO 8.	INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	5
ARTICOLO 9.	GARANZIE	5
ARTICOLO 10.	LIVELLI DI SERVIZIO	6
ARTICOLO 11.	VERIFICA DI CONFORMITÀ	6
ARTICOLO 12.	PENALI	7
ARTICOLO 13.	CORRISPETTIVI	8
ARTICOLO 14.	FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
ARTICOLO 15.	GARANZIA DEFINITIVA	10
ARTICOLO 16.	RECESSO	11
ARTICOLO 17.	RISOLUZIONE	11
ARTICOLO 18.	SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 19.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO	14
ARTICOLO 20.	BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA	14
ARTICOLO 21.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	14
ARTICOLO 22.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI	15
ARTICOLO 23.	OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	16
ARTICOLO 24.	INCOMPATIBILITÀ	16
ARTICOLO 25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ARTICOLO 26.	PRIVACY	18
ARTICOLO 27.	FORO COMPETENTE	19
ARTICOLO 28.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	19
ARTICOLO 29.	TRASPARENZA DEI PREZZI	19
ARTICOLO 30.	SUBAPPALTO	20
ARTICOLO 31.	CCNL	21
ARTICOLO 32.	CLAUSOLA BEST CONSUMER	21
ARTICOLO 33.	FORZA MAGGIORE	22

CONDIZIONI CONTRATTUALI**ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. La presente acquisizione è stata realizzata dalla Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione sottoscritta in attuazione di detto disposto normativo in data 16 marzo 2023.
2. Sono parte integrante del presente Contratto, il Documento di stipula, la RdO, il Capitolato tecnico, l'Offerta economica, il Dettaglio tecnico economico, nonché i documenti eventualmente richiamati nel contratto, ancorché non allegati.
3. Successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa.
4. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. da quanto espresso in sede di "Premesse" nelle Condizioni particolari di RdO, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.);
 - b. *ove applicabili*, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - c. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - e. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice);
 - f. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti;
 - g. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - h. dal patto di integrità;
 - i. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - j. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
 - k. *ove applicabile*, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - l. *ove applicabile*, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - m. *ove applicabili*, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European Data Protection Board) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali");
 - n. *ove applicabile*, dall'Allegato Security.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
6. La Committente, ai sensi di quanto stabilito Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
7. Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: protocollosogei@pec.sogei.it.

REPERTORIO N.

ARTICOLO 2. OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad eseguire la prestazione di servizi espressamente indicati nel Documento di stipula, nella RdO, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta economica, nel Dettaglio tecnico economico.

ARTICOLO 3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 4. DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 12 mesi con possibilità di ulteriori 12 mesi opzionali a discrezione della Committente, per un totale massimo di 24 mesi, in costanza del massimale contrattuale. Per esercitare tale opzione, la Committente dovrà comunicare per iscritto al Fornitore, entro la fine dell'undicesimo mese contrattuale, la possibilità di usufruire degli ulteriori 12 mesi. Se entro l'undicesimo mese, la Committente non comunicherà al fornitore la possibilità di usufruire dei mesi opzionali, il contratto scadrà inderogabilmente al dodicesimo mese contrattuale.
2. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
3. La Committente, in conformità a quanto disposto all' art. 120, comma 10, del Codice, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
4. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel medesimo Contratto.

ARTICOLO 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI/PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato tecnico (*ove presente*), nonché secondo le direttive della Committente.
2. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sogei per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, la Sogei avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nel Capitolato tecnico o nella RDO.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
4. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 6. ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto

REPERTORIO N.

- contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente articolo, nella RDO e nel Capitolato Tecnico, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali.
 3. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio della RDO e al Capitolato tecnico.
 4. In caso di acquisto di sviluppo software, formazione o comunque servizi che prevedono rilascio deliverables, nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta.
 5. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 6. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "Politica per la Responsabilità Sociale" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale".
 7. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale al seguente link "[Politica per la Responsabilità Ambientale](#)" e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

ARTICOLO 7. PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
1. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119 del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
3. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati., manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
4. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle

REPERTORIO N.

- risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che la stessa Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto, un numero di telefono, un indirizzo e-mail e, eventualmente, un numero di fax, facenti capo al Committente stesso. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile della fornitura o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente.
 7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga, pena l'applicazione delle penali, ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
 8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ARTICOLO 8. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento, da parte della Committente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 119 del Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Il Fornitore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

ARTICOLO 9. GARANZIE

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
2. *[SOLO in caso di acquisto di beni]* Il Fornitore si obbliga a garantire, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare della Committente, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione e in tutto conformi a quanto prescritto dalla Committente. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del Fornitore stesso.
3. *[SOLO in caso di acquisto di beni]* Il Fornitore garantisce che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia, da considerarsi pari al periodo di

REPERTORIO N.

- manutenzione in garanzia dalla “Data di Accettazione della Fornitura” e, nel contempo, a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo di garanzia, la Committente potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati dalla Committente in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
4. *[SOLO in caso di acquisto di HW E SW]* L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato tecnico, e nei relativi manuali d'uso.
 5. *[SOLO in caso di acquisto di HW E SW]* L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
 6. *[SOLO in caso di acquisto di HW E SW]* Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo di prodotti SW per l'esecuzione dell'appalto l'Impresa si impegna a richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. È facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded), sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
 7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura
 8. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura”.
 9. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
 10. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. così come previsto dal successivo articolo “Risoluzione”.

ARTICOLO 10. LIVELLI DI SERVIZIO

1. I livelli di servizio sono quelli previsti nella RDO o nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11. VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
2. La verifica di conformità verrà eseguita periodicamente con la tempistica indicata nel Capitolato tecnico, nella RdO e nel presente contratto.
3. In caso di prestazioni continuative, in corso di contratto, la Sogei effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico o nella RdO.
4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nella RdO e nel presente contratto, secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa (ove presente).
5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, in contraddittorio con il Fornitore.
6. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata “Data di accettazione dei servizi”.

REPERTORIO N.

7. *(In caso di beni)* La proprietà dei beni forniti si trasferirà alla Committente e/o all'Amministrazione dalla "Data di Accettazione della Fornitura", restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Committente e/o dell'Amministrazione in ordine ai beni stessi. La proprietà di tutte la documentazione prodotta dal Fornitore si trasferirà alla Sogei dalla data della comunicazione scritta con la quale la Sogei accetterà la consegna, restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Sogei in ordine alla documentazione stessa.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo "Penali".
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
10. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Sogei si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, la Sogei potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
12. In deroga a quanto sopra previsto, la Sogei, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 116, comma 7, del Codice e dell'Allegato II.14.
13. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 12. PENALI

1. Le penali di cui ai seguenti commi trovano applicazione nel caso in cui il Capitolato tecnico non le preveda oppure nel caso in cui non vi sia un Capitolato Tecnico.
2. *(in caso di acquisto di beni)* Il Fornitore prende atto che per ogni giorno di ritardo nella consegna, installazione ed eventuale configurazione dei beni rispetto a quanto indicato nel Contratto, nel Capitolato tecnico, nella RDO o nel Piano operativo *(ove presente)*, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato il ritardo nell'adempimento stesso. Si intende ritardo nella consegna anche la consegna di prodotti diversi da quelli richiesti.
3. *(in caso di acquisto di beni e servizi o di soli servizi)* Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini espressi nel Piano approvato *(ove presente)*, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto del ritardo.
4. *(in caso di acquisto di beni e servizi o di soli servizi)* Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità della fornitura, oggetto del servizio di manutenzione ovvero per ogni punto percentuale peggiorativo del valore soglia del rispettivo livello di servizio della manutenzione, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto del ritardo.
5. *(in caso di acquisto di beni e servizi o di soli servizi)* Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto di verifica.
6. Nel caso in cui durante l'esecuzione del Contratto, la Committente riscontri il mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti all'articolo "Personale impiegato

REPERTORIO N.

- dal fornitore" (cfr. comma 8), la Committente si riserva di applicare la penale una tantum pari al 3 % (tre per cento) dell'importo del Contratto.
7. Il Fornitore prende atto che nel caso in cui si dovesse manifestare un incidente di sicurezza quale conseguenza del venire meno delle condizioni prescritte dall'Allegato Security, ovvero a seguito di non conformità riscontrate durante gli audit, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente.
 8. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
 9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
 10. Per l'applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una garanzia definitiva, di effettuare una ritenuta sulla garanzia prestata dal Fornitore.
 11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 12. La Società si impegna espressamente a rifondere l'ammontare delle penali che, per causali diverse da quelle di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione dovesse applicare alla Sogei a seguito di fatti che siano ascrivibili a sua responsabilità.
 13. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sull'ammontare netto contrattuale sia successiva ad incrementi dell'importo contrattuale dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sull'importo contrattuale complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 13. CORRISPETTIVI

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica, nel Documento di stipula e nel Dettaglio tecnico economico e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto.
2. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

ARTICOLO 14. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente all'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nel contratto, nella RDO o nel Capitolato tecnico, successivamente al rilascio della relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
2. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare gli estremi del Repertorio, del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.
3. In caso di fattura emessa per una prestazione contrattuale erogata:
 - a. nei confronti del Ramo Finanze è necessario riportare all'interno della stessa: n. repertorio contrattuale e n. ordine di acquisto;
 - b. nei confronti del Ramo Economia è necessario riportare all'interno della stessa: n. codice SIPAI;
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, nel caso di subappalto anche per il subappaltatore e nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o

REPERTORIO N.

- Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
 6. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 7. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto, ove necessario:
 - in caso di beni: Verbale positivo di verifica di conformità ed eventuale nota rimozione dei residui/rifiuti;
 - in caso di servizio di manutenzione SW: Verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizio di manutenzione correttiva: Dichiarazione di interventi effettuati e Verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: Verbale positivo di verifica conformità;
 - in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona: Dichiarazione sulle prestazioni rese e verbale positivo di verifica di conformità; ≥
 - in caso di servizi in generale: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità.
 8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria – Ufficio Contabilità Fornitori" e dovranno riportare in evidenza il numero di Repertorio e il Codice Identificativo Gare (CIG).
 9. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it – Area Fornitori – Fatturazione elettronica verso la Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
 10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
 11. (In caso di RTI) In caso di RTI la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria, la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
 12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Sogei eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 13. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

REPERTORIO N.

14. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
15. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
16. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della Sogei, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
17. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale impiegato dal fornitore" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> **Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
18. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 15. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Impresa ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche

REPERTORIO N.

- di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
 9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
 10. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

ARTICOLO 16. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
7. Qualora il Contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dallo stesso nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. Resta fermo in tal caso il diritto dell'Impresa al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 17. RISOLUZIONE

REPERTORIO N.

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite P.E.C., nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
 - d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) nei casi di cui agli articoli intitolati: "Oneri e incombenze a carico del Fornitore", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Garanzia definitiva", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari", "Inadempienze contributive e retributive", "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Brevetti, diritti d'autore e manleva", "Divieto di cessione del contratto o cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali";
 - l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
 - m) nei casi di cui all'art. 2 dell'Allegato Security.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. (eventuale, in caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile da parte di Sogei: La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite P.E.C., nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Privacy" del presente contratto, ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Fornitore e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla committente o da terzi autorizzati dalla committente di cui all'articolo "Privacy, risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
3. Nel caso in cui, a fronte della diffida della committente comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa committente o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Fornitore Responsabile e/o dal Sub Responsabile, del Sub Responsabile e/o dei Terzi autorizzati nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali" richiamate all'articolo "Trattamento dei dati personali" e all'articolo "Privacy del presente contratto..

REPERTORIO N.

4. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e 95 del Codice, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione, qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
5. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
9. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
10. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
11. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.
12. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
 - a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo articolo "Forza Maggiore".

In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo articolo "Forza Maggiore". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo

REPERTORIO N.

nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo articolo "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 18. SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, per quanto applicabile.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 20. BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto dell'ordine di acquisto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente e/o dall'Amministrazione.
4. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 21. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Sogei, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Sogei e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

REPERTORIO N.

3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 22. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori (*ove sia possibile il subappalto*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Sogei verificherà che nei contratti di subappalto (*ove sia possibile il subappalto*) sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da

REPERTORIO N.

questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 23. OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 24. INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta al paragrafo 9 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

REPERTORIO N.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d'offerta e sopra richiamate.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 del Codice, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it.
5. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione dell'oggetto del Contratto, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente, alla stipula o in corso di esecuzione del Contratto potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ovvero "Sub-responsabile del trattamento", a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di responsabile del trattamento per conto di un altro titolare. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Norme in materia di Protezione dei Dati Personali.
6. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto, nell'"Allegato privacy" e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
8. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di inosservanza o violazione delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'Allegato Privacy, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
9. Nel caso in cui, anche all'esito delle attività di controllo e valutazione, incluse ispezioni e sopralluoghi effettuati dalla Sogei, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'Allegato Privacy e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel presente Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e

REPERTORIO N.

nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

11. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti, da parte del Fornitore, in materia di protezione dei dati personali con il presente Contratto e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.

ARTICOLO 26. PRIVACY

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. *Se il fornitore è nominato responsabile del trattamento, al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto Sogei è titolare del trattamento dei dati degli interessati. (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto)* Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali *eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore:* ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
3. *Se il Fornitore è nominato sub Responsabile del Trattamento, in quanto Sogei è responsabile del trattamento dei dati degli interessati, al momento della sottoscrizione del contratto. (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto)* Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell'allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali *eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore:* ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
4. *Se il Fornitore può essere nominato Responsabile in corso di esecuzione contrattuale e Sogei può essere Titolare o Responsabile del Trattamento (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto)* Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di

REPERTORIO N.

- Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.
5. Nell'ipotesi in cui nel presente Contratto, nei relativi Allegati o nei documenti rilasciati dalla Sogei sia specificato che, con riferimento alle attività in esso dedotte, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna comunque ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e, per quanto applicabili dall'Allegato Privacy", e ove necessario, le Parti definiranno uno specifico accordo interno ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
 6. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
 7. [\[SOLO In caso di raggruppamenti temporanei di imprese \(RTI\) aggiungere il presente comma relativa alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante\]](#)
Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28 par. 4 del GDPR, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto del titolare.
 8. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
 9. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 27. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente alla presente fornitura ovvero i rapporti tra Sogei e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il **foro di Roma** anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ARTICOLO 28. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e conseguentemente al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 29. TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

REPERTORIO N.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 30. SUBAPPALTO

[OPZIONE 1 se Fornitore ha dichiarato di NON voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Impresa non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

OPPURE

[OPZIONE 2 se Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale, di cui il _____% a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Impresa, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta come indicato al precedente comma 1 del presente articolo) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. L'Impresa si impegna a depositare presso la SOGEI, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la SOGEI revocherà l'autorizzazione.
7. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

REPERTORIO N.

- l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, e' tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis;
- b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Impresa è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 10. L'Impresa e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 11. L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare, alla SOGEI e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Impresa e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
 12. L'Impresa è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Impresa trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
 13. L'Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
 14. L'Impresa si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
 15. L'Impresa si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 16. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a SOGEI dell'intervenuta risoluzione.
 17. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2..

ARTICOLO 31. CCNL

1. L'Impresa è tenuta a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i.

ARTICOLO 32. CLAUSOLA BEST CONSUMER

1. La Società dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.,

REPERTORIO N.

eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno della Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

ARTICOLO 33. FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo "Recesso".
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo "Recesso" (cfr. comma 3).